



ORIGINALE



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 25 Settembre 2012

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	A

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 89018/2012 DELIBERAZIONE N. 363

ART. 208, COMMA 15 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.. DITTA MANUCCI FRATELLI DI MANUCCI ROBERTO, STEFANO E SETTIMIO S.N.C. - MERCATO SARACENO, VIA DEL CONVENTO N. 48. AUTORIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO RIFIUTI INERTI.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

- in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Decreto sopra richiamato mantiene in capo alle Regioni le competenze inerenti il rilascio delle autorizzazioni relative all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti disciplinate, tra l'altro, all'articolo 208;
- la Regione Emilia-Romagna con propria Legge n. 5 del 1 giugno 2006, al capo II conferma le funzioni ambientali conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riconoscendo pertanto nella Provincia l'Ente deputato al rilascio delle autorizzazioni ad attività di smaltimento e recupero rifiuti;
- l'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 dispone che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero sono autorizzati in via definitiva dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione nonché l'ulteriore documentazione richiesta;

Vista la domanda presentata in data 10.04.2012, prot. n. 37023/12, dalla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.**, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC) - Via del Convento n. 48, tesa all'ottenimento dell'autorizzazione di un impianto mobile di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 12.04.2012, prot. n. 38967/12, inviata alla ditta in oggetto ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Visti gli esiti della Conferenza Provinciale nella seduta del 18.05.2012, durante la quale, alla luce dell'istruttoria svolta e del confronto avuto con i rappresentanti della ditta, si è ritenuto necessario richiedere al proponente alcune integrazioni e chiarimenti, inviate alla ditta con nota del 22.05.2012, prot. n. 52625/12;

Acquisita la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in oggetto in data 19.06.2012, prot. n. 63759/12;

Vista l'istruttoria della Conferenza Provinciale nella seduta del 11.07.2012, la quale ha espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto mobile in esame, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Evidenziato che con nota del 11.07.2012, prot. n. 71290/12, sono stati comunicati alla ditta gli esiti della seduta della Conferenza Provinciale del 11.07.2012 ed è stato chiesto di comunicare entro il 31 agosto 2012 le norme UNI e/o caratteristiche delle m.p.s. relativamente ai CER 170504, 010413 e 010408 nonché le operazioni di recupero effettuate sul codice CER 170504 e in cui si precisava altresì che in caso di mancato riscontro tali codici CER non sarebbero stati autorizzati.

Dato atto che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito a quanto richiesto nella nota del 11.07.2012, prot. n. 71290/12;

Dato atto che l'impianto mobile in oggetto, marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/2000, è composto di tre parti principali: una tramoggia di carico con alimentatore atta a ricevere il materiale inerte da frantumare, un vaglio sgrassatore adibito alla vagliatura e sgrassatura del materiale, un frantoio a mascelle con regolazione della dimensione del prodotto in uscita. Sulla macchina sono montati un separatore magnetico ed un impianto nebulizzatore;

Evidenziato che le operazioni di recupero rifiuti esercitate mediante impianto mobile sono assoggettate, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06, all'autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente nonché alla comunicazione, sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, alla Regione (o alle Province delegate) nel cui territorio si trova il sito prescelto per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

Vista la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle entità delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, all'art. 5, punto 5.4, prevede che l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio di impianti mobili di recupero di rifiuti inerti è pari a **250.000,00 €**;

Vista la D.G.R. n. 4893 del 27.09.1994 e s.m.i. che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni al recupero/smaltimento di rifiuti;

Acquisito in data 13.07.2012 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.**

Acquisito, altresì, in data 12.07.2012 il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** comprensivo del nulla osta ai sensi della normativa antimafia;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205;

Visto il D.M. 05.02.1998 così come modificato dal D.M. 186/06;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista in particolare la L.R. 1 giugno 2006, n. 5;

Visto l'art. 43 dello Statuto della Provincia di Forlì-Cesena e l'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Vista la determinazione del dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio n. 2897 del 29.12.2011, prot. n. 122920/11, di affidamento della Posizione Organizzativa di direzione "*Rifiuti*" presso il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06, l'esercizio dell'**impianto mobile**, marca REV – modello GCR 100 – matricola n. 10738/2000, di titolarità della ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.**, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC) - Via del Convento n. 48, per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, alle seguenti condizioni emerse dall'istruttoria della Conferenza Provinciale:

- a) i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di *messa in riserva* (**R13**) e di *riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche* (**R5**) sono quelli di seguito elencati:

Tipologie di rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05.02.98 e s.m.i.	CER	Operazioni autorizzate	Caratteristiche delle m.p.s.	Quantitativi annui rifiuti autorizzati (1/1 - 31/12)
A 7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati di cemento armato e non, purché privi di amianto	101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 170101 cemento 170102 mattoni 170103 mattonelle e ceramiche 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 200301 rifiuti urbani non differenziati	R5-R13	D.M. 05.02.1998 Allegato 1, suballegato 1, punto 7.1.4: Allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15.07.2005, n. UL/2005/5205	30.000 t/a <i>(quantitativi complessivi per i rifiuti di cui alle righe A e B)</i>
B 7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5-R13	D.M. 05.02.1998 Allegato 1, suballegato 1, punto 7.6.4, lett. b): materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate	

- b) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06, l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- c) il **quantitativo massimo** di rifiuti che è possibile avviare a recupero con l'impianto mobile in oggetto è pari a **30.000 tonnellate/anno (dal 1 gennaio al 31 dicembre)**;
- d) **per lo svolgimento delle singole campagne di attività è fatta salva l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità (screening) nei casi previsti dalla normativa vigente;**
- e) l'attività di frantumazione e macinazione dei rifiuti di cui alla **riga A** della tabella sopra riportata dà origine ad una materia prima secondaria per l'edilizia se con eluato del **test di cessione** conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 05.02.1998 così come modificato dal D.M. 186/06 e con caratteristiche conformi all'**allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205**;
- f) l'attività di frantumazione e macinazione dei rifiuti di cui alla **riga B** della tabella sopra riportata può dare origine a "materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate" se sottoposti all'attività di recupero di cui al punto 7.6.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e con eluato del **test di cessione** conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 05.02.1998 così come modificato dal D.M. 186/06;

- g) qualora al termine dell'attività di recupero i materiali ottenuti non presentassero le rispettive caratteristiche descritte ai sopra citati punti e), f) dovranno essere conferiti, quali rifiuti, ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- h) la ditta dovrà garantire la costante manutenzione e efficienza in tutte le sue parti dell'impianto di frantumazione così come previsto dai libretti di uso e manutenzione forniti a corredo della macchina dalla ditta costruttrice. In particolare si precisa che l'attività di frantumazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri di cui è dotata la macchina;
- i) all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti, tale da garantire un'autonomia di 8 ore lavorative;
- j) i cumuli di materiali dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
- k) dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polvere;
- l) si ricorda altresì che qualora l'impianto di frantumazione inerti venga utilizzato in cantieri posti nel territorio della Regione Emilia Romagna, i limiti di immissione sonora e gli orari di funzionamento di detti impianti sono definiti dai Regolamenti comunali a cui ci si dovrà attenere;
- m) qualora, nel corso dell'attività di movimentazione/trattamento dei rifiuti si verificassero inconvenienti connessi con la gestione dei rifiuti, la ditta dovrà tempestivamente comunicare l'accaduto agli enti di controllo;
- n) per ogni cantiere/campagna mobile la ditta deve dotarsi di un piano operativo di sicurezza da redigere e detenere conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

2. **di stabilire** il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti, siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) per i rifiuti di cui alla tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98 dovrà essere verificata l'assenza di amianto tra le macerie;
- c) deve essere rispettato quant'altro disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;
- d) copia del presente atto deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
- e) devono essere adottati tutti i dispositivi di sicurezza individuali per la tutela della salute dei lavoratori e deve essere rispettato quanto disposto dalla specifica normativa ed in particolare dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

3. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di efficacia del presente atto**, deve essere prestata, per l'utilizzo dell'impianto mobile, una garanzia finanziaria, secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, è pari a **€ 250.000,00**;
- b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di


- c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
- a) *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - b) *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - c) *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
- d) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte della Provincia di Forlì-Cesena, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- e) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;
4. **di precisare** che, per lo svolgimento di ogni **singola campagna di attività** sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, l'interessato, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, deve comunicare alla Regione (o Provincia delegata), nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività (caratteristiche del sito, tipologie e quantitativi di rifiuti da avviare a recupero, planimetria dell'area di intervento, localizzazione dei recettori sensibili, durata della campagna, ecc.). Alla comunicazione deve essere allegata copia della presente autorizzazione e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 3. **Relativamente alle campagne di attività da avviarsi all'interno della Provincia di Forlì-Cesena, la comunicazione di cui sopra deve essere trasmessa anche al Comune e alla sezione territorialmente competente di ARPA;**
5. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10**, e precisamente fino al **31 agosto 2022**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
6. **di precisare** che deve essere presentata alla Provincia di Forlì-Cesena formale domanda di autorizzazione per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;
7. **di dare atto** che la Sezione Provinciale di ARPA è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. **di fare salvi** gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. **di fare salve** eventuali modifiche alla normativa vigente;
10. **di fare salve** le competenze comunali in materia di inquinamento acustico;
11. **di fare salve** le disposizioni di cui alla parte V del D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*";
12. **di fare salvi** i diritti di terzi;


13. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Provinciale di ARPA – Distretto di Cesena, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL di Cesena, alla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manuucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** e al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio per il seguito di rispettiva competenza.


SUCCESSIVAMENTE con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

IL VICE PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE







PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal _____ - 1 OTT. 2012 _____ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.


IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE





Per copia conforme
all'originale
Forlì - 3 OTT. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Ennio Guida)

